



*FEASR – Fondo Europeo
Agricolo per lo Sviluppo
Rurale*



*Ministero
dell'agricoltura, della
sovranità alimentare e
delle foreste*



*DIREZIONE AGRICOLTURA E CIBO
Settore Programmazione e
coordinamento dello sviluppo rurale
e agricoltura sostenibile*



Sviluppo Rurale Piemonte 2023-2027

*Complemento per lo Sviluppo Rurale 2023-2027, adottato con DGR n. 17-6532 del 20.02.2023 e
s.m.i., in applicazione del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 (PSP), approvato
dalla*

Commissione Europea con Decisione C (2022) 8645 final del 2 dicembre 2022

**Intervento SRA 18
Impegni per l'apicoltura**
(art. 70 del reg. (UE) 2021/2115 per il sostegno allo sviluppo rurale)

Presentazione delle domande di pagamento

ANNO 2024

INDICE

PARTE I – PARTE GENERALE.....	4
1.1. DEFINIZIONI.....	4
1.2. DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE (PSP e CSR).....	6
1.3. FINALITÀ DELLA SRA ₁₈	7
1.4. DOTAZIONE FINANZIARIA DEL BANDO.....	7
1.5. AMBITO DI APPLICAZIONE.....	8
1.6. BENEFICIARI.....	8
1.7. OGGETTO DEL SOSTEGNO DELLA MISURA.....	8
1.8. ENTITA' DEL PREMIO ANNUALE.....	8
1.9. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI.....	8
1.10. DURATA DELL'ADESIONE E RIFERIMENTO ANNO DI IMPEGNO.....	9
PARTE II – DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI E DEI RELATIVI IMPEGNI.....	10
2.1. DESCRIZIONE DEL TIPO DI INTERVENTO.....	10
2.2. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' ED ESCLUSIONE.....	11
2.3. IMPEGNI.....	11
2.4. COMUNICAZIONE DI AGGIORNAMENTO DELLE MOVIMENTAZIONI.....	16
2.5. AUMENTI/RIDUZIONI DEL NUMERO DI ALVEARI DURANTE IL PERIODO DI IMPEGNO.....	17
2.6. ALTRE MODIFICHE NEL CORSO DEL PERIODO DI IMPEGNO.....	18
2.7. DISPOSIZIONI ATTE AD EVITARE IL DOPPIO FINANZIAMENTO.....	18
2.7.1. TRA PSR 2014-2022 E L'INTERVENTO SRA 18.....	18

2.7.2. TRA PSR 2023-2027 E L'INTERVENTO SRA 18.....	18
2.7.3. TRA INTERVENTO SRA 18 E GLI ECOSCHEMI.....	19
2.7.4 TRA INTERVENTO SRA 18 E AIUTI SETTORIALI COMUNITARI.....	19
 PARTE III – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E FASI SUCCESSIVE.....	20
3.1. RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DELL'ORGANISMO PAGATORE REGIONALE (ARPEA)	20
3.2. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE, CONTROLLI, RIDUZIONI ED ESCLUSIONI.....	20
3.2.1. CONTROLLI AMMINISTRATIVI.....	20
3.2.2. CONTROLLI IN LOCO.....	21
3.2.3. RIDUZIONI OD ESCLUSIONI PER INOSSERVANZA DEGLI IMPEGNI O DI ALTRI OBBLIGHI PER INTERVENTI CONNESSI ALL'ART. 15 DEL D.LGS 17 MARZO 2023, N. 42.....	21
3.2.4. VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI CONNESSE CON LA DOMANDA.....	22
 PARTE IV – PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI.....	23
4.1. SVOLGIMENTO E CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI.....	23
4.2. RIESAMI, RICORSI, COMUNICAZIONI.....	23
4.3. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	25
4.4. NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	25
4.5. CONTATTI.....	29



1.1. DEFINIZIONI

Ai fini delle presenti disposizioni, si adottano le seguenti definizioni.

«PSP»: Piano Strategico della PAC;

«agricoltore»: una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati ai sensi dell'articolo 52 del trattato sull'Unione europea in combinato disposto con gli articoli 349 e 355 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e che esercita un'attività agricola quale individuata ai sensi del paragrafo 4.1.1 del Piano PSP;

«azienda»: tutte le unità usate per attività agricole e gestite da un agricoltore o beneficiario, situate nel territorio nazionale;

«attività agricola», che comprende le seguenti attività:

- 1) la produzione di prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE, ai sensi del paragrafo 4.1.1.1 del PSP, ad eccezione dei prodotti della pesca, comprese le azioni di coltivazione, anche mediante la paludicoltura, per la produzione di prodotti non inclusi nell'allegato I del TFUE, di raccolta, di mungitura, di allevamento, di pascolo e di custodia degli animali per fini agricoli, nonché la coltivazione del bosco ceduo a rotazione rapida e del cotone. È considerata attività di produzione qualsiasi pratica agronomica o di allevamento idonea ad ottenere il raccolto o le produzioni zootecniche;
- 2) il mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione, mediante lo svolgimento, da parte dell'agricoltore, di almeno una pratica colturale ordinaria all'anno che, nel rispetto dei criteri di condizionalità, assicuri l'accessibilità della stessa superficie rispettivamente per il pascolamento o per lo svolgimento delle operazioni colturali ordinarie, senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari, in base a criteri definiti ai sensi del paragrafo 4.1.1.2 del PSP;

«intervento»: uno strumento di sostegno con una serie di condizioni di ammissibilità specificate nel piano strategico della PAC in base a un tipo di intervento previsto dal regolamento (UE) 2021/2115 ;

«domanda di aiuto »: una domanda di sostegno nell'ambito di un intervento ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115, in particolare per un qualsiasi intervento gestito dal sistema integrato o, se pertinente, una domanda di sostegno o una richiesta di pagamento;

«domanda di pagamento»: la domanda di un beneficiario per ottenere il pagamento dell'aiuto richiesto nell'ambito di un intervento dello sviluppo rurale da parte delle autorità nazionali o regionali;

«beneficiario» in relazione a tutti i tipi di intervento per lo sviluppo rurale di cui all'articolo 69 del reg. (UE) 2021/2115, si intende: a) un organismo di diritto pubblico o privato, un soggetto dotato o meno di personalità giuridica, una persona fisica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni;

«obbligo»: il vincolo o l'obbligo giuridico che grava sul beneficiario del sostegno richiesto;

«cessione» : qualsiasi tipo di operazione mediante la quale la superficie agricola o l'azienda, o parte di essa, cessa di essere a disposizione del cedente;

«superficie agricola»: include le superfici, anche in sistemi agroforestali, a seminativo, colture permanenti e prato permanente;

«aliquota di sostegno»: l'aliquota della spesa pubblica per un intervento;

«spesa pubblica»: qualsiasi contributo al finanziamento di operazioni proveniente dal bilancio di un'autorità pubblica nazionale, regionale o locale, dal bilancio dell'Unione messo a disposizione del FEAGA e del FEASR, dal bilancio di un organismo di diritto pubblico o dal bilancio di un'associazione di autorità pubbliche o di organismi di diritto pubblico;

«esercizio finanziario»: l'esercizio finanziario agricolo ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2021/2116;

«Fascicolo aziendale elettronico e cartaceo»: il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed elettronico (DPR 503/99, art. 9 co 1) riepilogativo dei dati aziendali, è stato istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende (DLgs.173/98, art. 14 co 3) per i fini di semplificazione ed armonizzazione. Il fascicolo aziendale deve essere costituito da tutti i soggetti pubblici e privati, identificati dal Codice Fiscale (CUAA), esercenti attività agricola, agroalimentare, forestale e della pesca, che intrattengono a qualsiasi titolo rapporti amministrativi e/o finanziari con la Pubblica Amministrazione centrale o regionale. Il fascicolo aziendale cartaceo è l'insieme della documentazione probante le informazioni relative alla consistenza aziendale dell'impresa ed è allineato al fascicolo aziendale elettronico;

«sistema informativo agricolo piemontese (SIAP)»: il sistema informativo regionale di supporto alla gestione dei procedimenti amministrativi in materia di agricoltura e sviluppo rurale, comune a tutta la pubblica amministrazione piemontese, attraverso il quale vengono trattati i dati personali dei titolari delle domande;

«parcella di riferimento»: una superficie geograficamente delimitata avente un'identificazione unica nel sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all'articolo 68 del regolamento (UE) 2021/2116;

<<apicoltore>>: Aziende apistiche professionali, registrate come tali nella Banca Dati Apistica. Tali apicoltori possono essere in forma singola o associata.

1.a Apicoltore professionale singolo

L'apicoltore professionale è un imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del codice civile, come definito dalla D.G.R. n. 15-4452 del 22 dicembre 2016.

L'imprenditore agricolo, in quanto imprenditore, deve ordinariamente essere in regola con gli adempimenti che la normativa prescrive per qualsiasi imprenditore e quindi

deve essere in possesso di iscrizione I.V.A. per l'attività agricola; inoltre, tranne che per i soggetti rientranti in categorie esentate, deve essere in possesso di iscrizione al Registro Imprese (C.C.I.A.A.) per l'attività agricola e all' INPS per la previdenza agricola.

Occorre infatti tenere conto che le norme di settore (civilistiche e previdenziali) relativamente ad alcune categorie di soggetti (in genere per volumi di affari o dimensioni aziendali inferiori a certi limiti) non richiedono l'iscrizione alla C.C.I.A.A. e/o all'I.N.P.S.; pertanto possono essere considerati imprenditori agricoli, anche senza essere iscritti alla C.C.I.A.A. o all'I.N.P.S., i soggetti rientranti in tali categorie esentate. Comunque, il soggetto che esercita attività agricola (e cioè coltivazione del fondo e/o selvicoltura e/o allevamento di animali e/o attività connesse), che risulta essere in possesso di Partita IVA per l'attività agricola (nonché, se non rientrante nelle fasce di esenzione, di iscrizione al Registro Imprese (C.C.I.A.A.) per l'attività agricola e all'INPS per la previdenza agricola), può essere considerato Imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile, senza necessità di ulteriori accertamenti, anche se esercita in modo prevalente un'altra attività.

1.b Apicoltori professionali associati

Per apicoltori professionali associati si intendono le società di persone, le società di capitali e le società cooperative che rientrano nella definizione di imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del codice civile, come definito dalla D.G.R. n. 15-4452 del 22 dicembre 2016;

«arnia»: il contenitore per api;

«alveare»: l'arnia contenente una famiglia di api;

«apiario»: un insieme unitario di alveari;

«postazione»: il sito di un apiario;

«nomadismo»: la conduzione dell'allevamento apistico a fini di incremento produttivo che prevede uno o più spostamenti dell'apiario nel corso dell'anno.

Per quanto non contemplato nelle definizioni sopra riportate si rimanda all'articolo 3 del reg.(UE) 2021/2115, all'articolo 2 del reg. (UE) 2021/2116, all'articolo 2 del Decreto n. prot. 147385 del 09/03/2023 e all'articolo 2 del Decreto n. prot. 664304 del 28/12/2022.

1.2. DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE (PSP e CSR)

Il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, reca norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e che sono finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Esso, inoltre, abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e n. 1307/2013.

Il sostegno per il periodo di programmazione 2023-2027 è attuato in Italia attraverso il Piano Strategico Nazionale della PAC (PSP 2023-2027), approvato dalla Commissione europea con Decisione C (2022) 8645 del 2 dicembre 2022, e, a seguito di sue modifiche, è stato approvato con Decisione C(2023) 6990 della Commissione del 23.10.2023, applicando altresì elementi a carattere regionale sviluppati nel Complemento regionale della programmazione per lo sviluppo rurale (CSR).

Il CSR della Regione Piemonte è stato adottato dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 17 – 6532 del 20 febbraio 2023 e da ultimo riadottato con DGR n. 27 – 7740 del 20 novembre 2023.

1.3. FINALITÀ DELLA SRA18

L'articolo 70 del regolamento (UE) 2021/2115 individua gli impegni di gestione che gli agricoltori o altri beneficiari possono assumere volontariamente per conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, lettere d), e), f) del medesimo regolamento.

L'Obiettivo specifico cui mira l'intervento SRA 18 Impegni per l'apicoltura, oggetto del presente provvedimento, è il seguente:

OS6 - Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi.

Le finalità perseguite e le esigenze/fabbisogni cui contribuiscono le azioni del presente intervento a dare risposta, sono indicate in dettaglio nella parte II.

1.4. DOTAZIONE FINANZIARIA

Trattandosi di domande di pagamento riguardanti impegni intrapresi in annualità precedenti, la copertura finanziaria è a carico delle risorse del CSR a suo tempo impegnate con i rispettivi bandi, secondo quanto definito dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 1- 6605 del 16/03/2023, che ha stabilito, tra l'altro, l'attivazione delle risorse necessarie alla copertura finanziaria, per la durata di un quinquennio, dell'intervento in oggetto, di cui alle presenti disposizioni.

La dotazione totale è finanziata mediante tre quote:

- la quota UE a carico del FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale), pari al 40,70% della spesa pubblica cofinanziata,
- la quota Stato, pari al 41,51% della spesa pubblica cofinanziata,
- la quota Regione, pari al 17,79% della spesa pubblica cofinanziata.

Gli importi dedicati alle azioni dell'intervento oggetto del presente bando, sono i seguenti:

Codice vento	inter-	Spesa pubblica totale (€)	di cui Quota regionale (€)
SRA18		8.000.000,00	1.423.200,00

1.5. AMBITO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni del presente provvedimento si applicano alle domande di pagamento relative all'Intervento per l'apicoltura SRA 18, giunte nel 2024 al secondo anno di impegno, in quanto derivanti da domande di aiuto presentate nel 2023, ai sensi della D.G.R. n. 1 – 6605 del 16 marzo 2023 e della D.D. n. 359/A1701B del 28 aprile 2023 e risultate ammissibili al finanziamento nella graduatoria approvata con D.D. n. 967/A1701B del 14 novembre 2023, modificata dalla D.D. n. 1153/A1701B del 18 dicembre 2023.

1.6. BENEFICIARI

I beneficiari sono imprese agricole singole o associate, che svolgono attività apistica professionale (così come registrati nella Banca Dati Apistica nazionale) e che proseguono nell'attuazione di impegni in corso dell'Intervento per l'apicoltura SRA 18, in quanto titolari di domande di aiuto di cui al precedente paragrafo.

1.7. OGGETTO DEL SOSTEGNO DELLA MISURA

L'Intervento per l'apicoltura SRA 18, finanzia gli impegni che i richiedenti hanno assunto volontariamente aderendo per una durata di 5 anni (beneficiari di cui al paragrafo 1.6).

1.8. ENTITA' DEL PREMIO ANNUALE

Pagamento espresso in euro/anno/beneficiario di tipo forfettario determinato in base al range nel numero di alveari messi ad impegno.

QUANTO:

Numero di alveari	Euro/anno/beneficiario
52-80	2.000
81-120	2.800
121-200	3.600
201-360	5.000
361-600	7.200
601-920	10.200
921-oltre	13.800

1.9. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

L'intervento è attivato nelle aree naturali e agricole a bassa e media intensità del territorio regionale ad esclusione delle aree ad elevata intensità agricola e le aree urbane. Tali aree eligibili sono state individuate utilizzando la cartografia delle aree ad alto valore naturale (HNV) per il PSR 2014-2020 e riportate nella "Carta d'uso di interesse apistico – ACA 18", consultabile all'indirizzo web:

<https://www.geoportale.piemonte.it/geonetwork/srv/ita/catalog.search#/search?any=ACA%2018>

1.10. DURATA DELL'ADESIONE E RIFERIMENTO ANNO DI IMPEGNO

Gli impegni dell'intervento SRA 18 sono assunti per una durata di cinque anni e decorrono dal 1° gennaio 2023 e terminano il 31 dicembre 2027.

La singola annualità dell'impegno per il 2024 coincide con l'anno solare (1 gennaio – 31 dicembre).

PARTE II – DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI E DEI RELATIVI IMPEGNI

2.1 DESCRIZIONE DEL TIPO DI INTERVENTO

Obiettivo: Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi.

Il declino degli impollinatori è associato a una serie di fattori che spesso agiscono in sinergia tra loro: distruzione, degradazione e frammentazione degli habitat, inquinamento da agenti fisici e chimici, cambiamenti climatici e diffusione di specie aliene invasive, parassiti e patogeni. L'impollinazione è un servizio ecosistemico fondamentale per la sopravvivenza umana e la tutela dell'integrità e della diversità biologica degli ecosistemi terrestri. L'intervento mira sia a contrastare il declino degli impollinatori, sia a supportare pratiche di apicoltura volte alla tutela della biodiversità, mediante un sostegno economico, a copertura dei maggiori costi e minori guadagni, per l'attività effettuata in aree importanti dal punto di vista ambientale.

L'intervento prevede un pagamento annuale a favore dei beneficiari che praticano l'attività apistica in aree particolarmente importanti dal punto di vista ambientale e naturalistico individuate dalla "Carta d'uso di interesse apistico – ACA 18".

L'intervento si compone di due azioni tra loro alternative, vale a dire che lo stesso beneficiario non può essere impegnato su entrambe le azioni durante tutto il periodo di impegno; le due azioni sono le seguenti:

- a) Azione 1 "Apicoltura stanziale";
- b) Azione 2 "Apicoltura nomade".

L'accesso alle due azioni, da parte del beneficiario, è qualificata dalla tipologia di apiari registrati nella banca dati dell'anagrafe apistica (BDA), mediante specifici codici identificativi.

Per la domanda di impegno 2024, l'azione a cui aderire è la medesima per la quale il beneficiario si è qualificato con la domanda di aiuto/pagamento per il 2023.

L'operazione agisce sui seguenti elementi ambientali (focus area):

OPERAZIONE	Elementi ambientali (<i>focus area</i>)				
E	4a	4b	4c	5d	5e
SRA 18	Biodiversità e paesaggio	Acqua (miglioramento qualità)	Suolo (prevenzione erosione e migliore)	Aria (riduzione delle emissioni in	Suolo (sequestro di carbonio)

			gestione)	atmosfera)	

Nel caso in cui l'operazione agisca su un elemento ambientale sono indicati un o più asterischi. Il numero di asterischi indica l'intensità con cui si presume che l'operazione possa intervenire nei confronti di ciascuna focus area.

2.2. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' ED ESCLUSIONE

Gli apicoltori singoli o associati che intendono partecipare al presente bando devono possedere al momento della presentazione della domanda di pagamento, i seguenti requisiti:

- a) Iscrizione alla Banca Dati Apistica Nazionale, alla data del 31/12 dell'anno precedente alla domanda di pagamento (2023);
- b) Censimento annuale del patrimonio apistico detenuto dal beneficiario, nei termini previsti dalla normativa vigente (censimento effettuato nell'arco temporale di novembre-dicembre 2023);
- c) Mantenimento per tutto il periodo di impegno del numero di alveari ammessi per la domanda di aiuto, con una tolleranza massima complessiva in riduzione del 20% e con un minimo di 52, utilizzando il numero di alveari presenti nella BDA per effetto dell'ultimo censimento annuale disponibile (2023);
- d) Praticare l'attività apistica nelle aree eleggibili individuate dall'ultima versione disponibile della "Carta d'uso di interesse apistico – ACA 18" presente nel Geoportale della Regione Piemonte, con esclusione delle aree ad elevata intensità agricola e le aree urbane.

Perdita dei criteri di ammissibilità

La perdita dei criteri di ammissibilità genera la decadenza totale dell'impegno con recupero della totalità dei premi erogati.

Sono fatti salvi i casi in cui la perdita di uno dei criteri di ammissibilità sia dovuto a cause di forza maggiore.

2.3. IMPEGNI

Tutti gli impegni devono essere mantenuti per il residuo periodo di impegno di 4 anni (essendo già trascorso il primo anno di 5), pena l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni in via di definizione (ed ai cui atti futuri si rinvia) ed il recupero dei premi erogati, salvo diversa

disposizione definita dall'Organismo Pagatore ARPEA nell'ambito delle norme di gestione delle domande di pagamento.

I pagamenti sono accordati qualora siano rispettati tutti gli impegni di seguito elencati, in funzione dell'azione a cui si aderisce (stanziale vs. nomade).

1 - Impegno
Praticare l'attività apistica in una o più aree prescelte tra quelle eleggibili individuate dall'ultima versione della "Carta d'uso di interesse apistico – ACA 18", con esclusione delle aree ad elevata intensità agricola e le aree urbane.

L'intervento è localizzato nelle aree del territorio regionale individuate nella "Carta d'uso di interesse apistico – ACA 18" come particolarmente importanti dal punto di vista ambientale e naturalistico.

La Regione Piemonte ha individuato come eleggibili le aree che possano riguardare l'intero territorio regionale ad esclusione delle aree ad elevata intensità agricola e le aree urbane, in quanto l'attività svolta dalle api, insieme a quella svolta dagli insetti pronubi, contribuisce al mantenimento di un'agricoltura estensiva e alla conservazione della flora spontanea ad alto valore naturalistico. Tali aree eleggibili sono state individuate utilizzando la cartografia delle aree ad alto valore naturale (HNV) per il PSR 2014-2020, riclassificata per rispondere alle peculiarità della misura.

Al seguente link (<https://www.geoportale.piemonte.it/visregpigo/> del Geoportale della Regione Piemonte è possibile consultare la cartografia relativa alla "Carta d'uso di interesse apistico – ACA 18", appositamente predisposta per supportare la verifica di idoneità dei siti prescelti per il posizionamento degli apiari sulla base della loro georeferenziazione, tematizzando per servizi regionali>AGRICOLTURA>Carta d'uso di interesse apistico - ACA 18 e consultando il singolo foglio di mappa interessato in "Ricerche". In alternativa è possibile scaricare il layer da aprire all'interno degli strumenti GIS al seguente link:

https://www.geoportale.piemonte.it/geonetwork/srv/ita/catalog.search#/metadata/r_piemon:dc286540-f328-469e-9ddc-6bad5a76bdf6

2 - Impegno
Rispettare le caratteristiche richieste per singola postazione: • non superare il numero massimo di 80 alveari; • la distanza minima tra gli apiari sotto impegno della medesima azienda (stesso co-

dice allevamento attribuito dall'ASL) non inferiore a 2,2 km.

Il vincolo della distanza di 2,2 km tra un apiario e l'altro non si applica tra due apiari del medesimo beneficiario nomadista qualora uno di questi sia in area eligibile e l'altro in area non eligibile e neppure nel caso in cui i periodi di impegno dei due apiari non coincidano.

3 - Impegno

Tenuta e aggiornamento di un registro nel quale siano annotate le operazioni effettuate dai beneficiari stessi in relazione alla gestione dell'apiario.

Creare ed aggiornare costantemente un registro aziendale nel quale appaiano la tracciabilità delle operazioni di movimentazione degli alveari effettuate dalle aziende stesse, con l'indicazione delle postazioni (coordinate GPS), registrate in BDA, in cui vengono collocati gli alveari e la registrazione almeno mensile – entro il termine del mese corrente - delle operazioni di spostamento, riportando almeno le seguenti indicazioni:

- Giorno di inizio operazioni;
- Luogo in cui viene posizionato l'apiario corredato di coordinate GPS;
- Numero di alveari collocati nella postazione;
- Essenza/e presenti nella zona di foraggiamento;

Il registro delle operazioni deve essere conservato dal beneficiario per tutta la durata dell'impegno ed esibito ai Soggetti incaricati dei controlli.

Si rammenta altresì che l'obbligo di registrazione delle movimentazioni nella Banca Dati Apistica Nazionale deve avvenire prima dello spostamento (come previsto dal DM Ministero della Salute 7 marzo 2023 – Manuale operativo inerente alla gestione e al funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali – Sistema I&R).

4 - Impegno - NOMADISTI

Mantenere, per tutta la durata dell'impegno, il numero di alveari ammessi con la domanda di sostegno nelle aree previste dall'intervento per un numero minimo di giorni pari a 60 nel caso dell'Azione 2 (nomadisti), nel rispetto dei periodi di fioritura delle essenze botaniche relativamente alla zona in cui è collocato l'apiario.
--

Il totale degli alveari sotto impegno per il 2024 è il medesimo ammesso nella graduatoria di approvazione delle domande di sostegno (D.D. n. 1153/A1701B del 18 dicembre 2023), fatta salva l'oscillazione del più o meno 20% e con il minimo di 52 alveari (ai sensi del punto 1.11 dell'Allegato al bando pubblico per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento per l'Intervento SRA 18 – D.D. n. 359/A1701B del 28 aprile 2023).

Si precisa che l'eventuale aumento, nella domanda di pagamento, degli alveari sotto impegno per l'annualità 2024, non è garanzia di un eventuale aumento del premio corrispondente, in quanto dipende dalla relativa disponibilità finanziaria. Tuttavia, la nuova consistenza degli alveari rimane soggetta agli obblighi derivanti dai presenti impegni per tutta l'annualità 2024, anche in assenza di un aumento di premio (pertanto la soglia del 20% in diminuzione si applica partendo dal dato della nuova consistenza degli alveari sotto impegno dichiarati nella domanda di pagamento 2024).

L'aumento del numero di alveari espresso nella domanda di pagamento non comporta il suo trascinarsi nelle annualità successive. Pertanto, nella domanda di pagamento 2025 il numero di alveari ammessi all'Intervento sarà nuovamente quello approvato nella graduatoria iniziale di ammissibilità e finanziabilità.

Fatto salvo il suddetto periodo di giorni in cui il beneficiario è tenuto a permanere nelle aree eleggibili, è facoltà dell'apicoltore spostare i propri alveari in differenti postazioni in funzione dei diversi periodi di fioritura delle specie di interesse mellifero, anche ai fini dei differenti indirizzi produttivi inerenti alle tipologie di miele che ogni beneficiario intende produrre.

Le postazioni ammesse in domanda sono quelle di pertinenza del beneficiario e presenti in Anagrafe Agricola (SIAP) e censite in BDA.

Per la domanda di pagamento 2024 si dispone che il periodo utile per il rispetto del presente impegno di permanenza per almeno 60 giorni all'interno delle aree eleggibili inizia il 1 marzo 2024 e si conclude il 30 novembre 2024.

5 - Impegno - STANZIALI
Mantenere, per tutta la durata dell'impegno, il numero di alveari ammessi con la domanda di sostegno nelle aree previste dall'intervento per 365 giorni/anno, nel caso dell'Azione 1 (stanziali);

Un soggetto stanziale nell'ambito dell'impegno quinquennale di permanenza in area eleggibile, può cambiare collocazione del suo apiario e continuare l'attività in qualità di apicoltore stanziale in un'altra località (ma sempre in area eleggibile).

6 - Impegno
Redazione e aggiornamento annuale di una relazione tecnica, riportante: a) le aree e le relative specie botaniche interessate dall'intervento; b) il numero di alveari che si intende posizionare per postazione; c) per gli aderenti all'azione 2 (nomadisti), il periodo di permanenza degli apiari, nel rispetto dell'impegno 4.

L'impegno relativo alla redazione e aggiornamento annuale della relazione tecnica è assolto tramite la compilazione di alcuni campi specifici nella procedura informatica per la presentazione della domanda di pagamento.

In particolare devono essere specificate le specie mellifere di interesse per le località e i periodi individuati per il posizionamento degli apiari dal beneficiario.

La piattaforma informatica, per l'inserimento della domanda di pagamento, è configurata in modo tale che si debbano indicare le seguenti informazioni (la mancata compilazione degli specifici campi non consente la ricevibilità della domanda):

- le aree prescelte dall'apicoltore per il posizionamento degli apiari (identificate da coordinate GPS) e le relative specie botaniche interessate, come definite dall'ultima versione disponibile della "Carta d'uso di interesse apistico – ACA 18";
- il numero di alveari che si intende posizionare per postazione;
- il periodo di permanenza degli apiari in funzione dei calendari di fioritura delle specie botaniche interessate;
- unicamente per l'azione 2 (apicoltura nomade), qualora l'apicoltore intenda spostare alveari sotto impegno in postazioni differenti da quelle indicate nella domanda, deve inviare la Comunicazione di aggiornamento delle movimentazioni come indicato nel punto 2.4 del presente documento.

7 - Impegno - NOMADISTI
Esclusivamente per gli apiari ricadenti nell'Azione 2, ogni postazione scelta dal beneficiario, deve essere registrata nell'apposita sezione apistica della BDN apistica (Banca Dati Nazionale dell'anagrafe zootecnica), con l'indicazione esatta dei dati di georeferenziazione, che possono essere anche rilevati tramite strumentazione GPS eventualmente in dotazione all'apiario.

2.4. COMUNICAZIONE DI AGGIORNAMENTO DELLE MOVIMENTAZIONI

Nei casi in cui sia necessario, per esigenze legate all'attività apistica, apportare modifiche ai dati comunicati nella domanda di pagamento in relazione alle singole postazioni sotto impegno, dall'annualità 2024, **per ogni variazione dei predetti dati è fatto obbligo** di presentare per via telematica la Comunicazione di aggiornamento delle movimentazioni, che sarà resa disponibile nell'applicativo per la domanda di pagamento.

Tramite tale Comunicazione di aggiornamento delle movimentazioni sarà possibile, per gli apicoltori nomadisti, aggiornare i seguenti dati:

- postazione interessata
- numero di alveari presenti nella postazione interessata dall'aggiornamento
- periodo di permanenza sotto impegno degli alveari

Tali dati dovranno essere oggetto della predetta Comunicazione di aggiornamento, se in modifica rispetto a quanto dichiarato in domanda di pagamento, **da effettuarsi entro 7 giorni dalla movimentazione**, per tutto il periodo dell'annualità valido per sottostare all'impegno n. 4, ovverosia dal 1 marzo al 31 ottobre 2024.

Le variazioni nel numero di alveari sulla singola postazione, devono essere congruenti con il numero totale di alveari sotto impegno per il 2024 (derivante dalla sommatoria delle postazioni sotto impegno) e dichiarato nella domanda di pagamento.

E' consentito che il totale degli alveari sotto impegno scenda al di sotto del numero indicato in domanda di pagamento, sempre nel limite del 20% (si veda il successivo punto 4), mentre **non è ammesso l'aumento del totale degli alveari sotto impegno rispetto a quanto indicato in domanda di pagamento.**

ESEMPI:

Es. A)

Situazione iniziale:

Postazione 1: 30 alveari

Postazione 2: 20 alveari

Postazione 3: 50 alveari Totale 100 alveari sotto impegno

Situazione riportata nella Comunicazione di aggiornamento:

Postazione 1: 20 alveari

Postazione 2: 30 alveari

Postazione 3: 40 alveari Totale 90 alveari sotto impegno, nel limite dell'oscillazione in negativo consentita del 20%

Es. B)

Situazione iniziale:

Postazione 1: 30 alveari

Postazione 2: 20 alveari

Postazione 3: 50 alveari Totale 100 alveari sotto impegno

Situazione riportata nella Comunicazione di aggiornamento:

Postazione 1: 20 alveari

Postazione 2: 30 alveari

Postazione 3: 60 alveari Totale 110 alveari sotto impegno, aumento NON CONSENTITO

2.5. AUMENTI/RIDUZIONI DEL NUMERO DI ALVEARI DURANTE IL PERIODO DI IMPEGNO

Riduzione del numero di alveari

Per quanto riguarda la possibilità di ridurre gli alveari oggetto di impegno, durante il periodo d'impegno, si applicano le seguenti condizioni:

1. mantenimento per tutto il periodo di impegno del numero di alveari dichiarati nella domanda di pagamento (si vedano le precisazioni espresse nell'Impegno n. 4 della precedente sezione 2.3), con una tolleranza massima complessiva in riduzione del 20%.
2. in caso di riduzione si prende in considerazione il numero totale di alveari e la rispettiva fascia di premio che soddisfa i criteri di ammissibilità della domanda di pagamento. Se la riduzione complessiva rimane contenuta nella soglia del 20% e non cambia la fascia di premio, l'importo dell'aiuto rimane invariato. Alternativamente, se la riduzione nel numero di alveari, sempre all'interno dell'intervallo consentito del 20%, comporta il passaggio alla fascia di premio inferiore, il beneficiario riceverà l'importo corrispondente alla fascia inferiore. È ammesso, negli anni successivi, il ritorno alla fascia di premio iniziale (qualora il numero di alveari ricada nella fascia di premio superiore), con il corrispondente importo di premio.
3. se la riduzione tra il numero di alveari impegnati ammessi inizialmente e quella mantenuta durante il periodo d'impegno è superiore al 20%, la domanda decade.
4. in caso di decadenza, si devono recuperare gli importi erogati nelle campagne precedenti. Ciò non avviene tuttavia se:

- il numero di alveari è ridotto per cause di forza maggiore, di cui all'art. 3 del reg. (UE) 2021/2116 del 2 dicembre 2021.

Aumenti del numero di alveari oggetto di impegno

Trattandosi di interventi pluriennali, è sempre possibile aumentare il numero di alveari durante il periodo d'impegno; per quanto riguarda, invece, il riconoscimento economico di tali aumenti si applica la seguente regola: il sostegno relativo all'aumento dell'impegno (n. di alveari) viene riconosciuto per l'annualità in corso (il periodo di impegno), entro il valore massimo del 20% calcolato sul dato ammissibile nel 1° anno di impegno (numero di alveari ammessi e finanziabili in graduatoria alla misura), fatta salva la relativa disponibilità finanziaria.

Più in dettaglio, il totale degli alveari sotto impegno per il 2024 e dichiarato nella domanda di pagamento, è il medesimo ammesso nella graduatoria di approvazione delle domande di sostegno (D.D. n. 1153/A1701B del 18 dicembre 2023), fatta salva l'oscillazione del 20%, ai sensi del punto 1.11 dell'Allegato al bando pubblico per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento per l'Intervento SRA 18 – D.D. n. 359/A1701B del 28 aprile 2023).

Si precisa che l'eventuale aumento, nella domanda di pagamento, degli alveari sotto impegno per l'annualità 2024, non è garanzia di un eventuale aumento del premio corrispondente, in quanto dipende dalla relativa disponibilità finanziaria. Tuttavia, la nuova consistenza degli alveari rimane soggetta agli obblighi derivanti dai presenti impegni per tutta l'annualità 2024, anche in assenza di un aumento di premio (pertanto la soglia del 20% in diminuzione si applica partendo dal dato della nuova consistenza degli alveari sotto impegno).

L'aumento del numero di alveari espresso nella domanda di pagamento non comporta il suo trascinamento nelle annualità successive. Pertanto, nella domanda di pagamento 2025 il numero di alveari ammessi all'Intervento sarà nuovamente quello approvato nella graduatoria iniziale di ammissibilità e finanziabilità.

Nel caso in cui le risorse finanziarie disponibili non siano sufficienti per soddisfare gli aumenti di premio complessivamente richiesti con le domande pagamento 2024, si procederà ad una riduzione lineare delle predette risorse finanziarie per tutti i beneficiari che si trovano in questa situazione, in proporzione all'entità del differenziale di premio in aumento per ciascuno di essi.

2.6. ALTRE MODIFICHE NEL CORSO DEL PERIODO DI IMPEGNO

Cambio di beneficiario e disciplina della cessione di azienda

Se durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede totalmente i suoi apiari ad un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nella misura di aiuto se rileva e continua con gli stessi impegni e possiede i medesimi requisiti di ammissibilità previsti dal bando alla data del subentro.

2.7. DISPOSIZIONI ATTE AD EVITARE IL DOPPIO FINANZIAMENTO

2.7.1. TRA PSR 2014-2022 E L'INTERVENTO SRA 18

Non ci sono interventi che finanziano l'apicoltura sul PSR 2014-2022, pertanto i beneficiari della presente misura possono aderire agli altri interventi previsti nel nuovo Piano Strategico Nazionale della Politica Comunitaria 2023-2027.

2.7.2. TRA PSR 2023-2027 E L'INTERVENTO SRA 18

La SRA-ACA 18 è cumulabile con le altre SRA-ACA in quanto non vi è sovrapposizione di obiettivi ed interventi.

2.7.3. TRA INTERVENTO SRA 18 E GLI ECOSCHEMI

- **Ecoschema 5**

I beneficiari di Ecoschema 5 saranno gli agricoltori che seminano e mantengono piante di interesse apistico (nettarifere e pollinifere), per cui non vi è sovrapposizione con SRA-ACA 18.

2.7.4 TRA INTERVENTO SRA 18 E AIUTI SETTORIALI COMUNITARI

- **Intervento settoriale per l'apicoltura**

In sede di applicazione dell'intervento SRA18 – ACA 18 “Impegni per Apicoltura”, la demarcazione tra SRA18- ACA18 e l'azione B4 “Razionalizzazione della Transumanza” del sottoprogramma apistico implica che i due interventi siano parzialmente alternativi, con la conseguenza che il beneficiario del presente intervento non può accedere al pagamento dell'intervento settoriale B4 per l'acquisizione dei servizi di trasporto, al fine di evitare che i servizi di trasporto non siano oggetto di doppio pagamento.

PARTE III – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E FASI SUCCESSIVE

3.1. RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DELL'ORGANISMO PAGATORE REGIONALE (AR-PEA)

I beneficiari ammessi al sostegno per la prima volta nell'annualità 2023, per poter continuare a ricevere gli aiuti nel 2024, devono presentare una domanda di pagamento per via telematica entro i termini stabiliti, con le modalità richieste dall'applicativo informatico regionale, riferita alla situazione aggiornata dell'azienda, comprensiva delle eventuali modifiche aziendali intervenute (es. nelle modalità di pagamento). La domanda di pagamento deve essere presentata esclusivamente mediante trasmissione telematica nell'ambito del sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) e si intende presentata con l'avvenuta assegnazione del numero identificativo generato dal sistema. Essa deve essere compilata in tutte le sue parti e riportare tutti gli apiari oggetto di impegno e condotti dal richiedente, in concordanza con l'ultima validazione del fascicolo aziendale elettronico e con la situazione esistente a sistema nella Banca Dati Apistica nazionale. Anche gli allegati devono essere trasmessi per via telematica secondo le modalità richieste dall'applicativo informatico. I termini e le modalità di presentazione delle domande di pagamento per l'anno di impegno 2024 saranno stabiliti dall'Arpea mediante un provvedimento recante le istruzioni per la loro presentazione.

I beneficiari dovranno disporre di un intervallo di 40 giorni di calendario (tra apertura e chiusura dei termini) per la presentazione della domanda di pagamento.

Per eventuali altre comunicazioni relative alla domanda di pagamento trasmessa nei termini di cui sopra, si rinvia alle disposizioni contenute nelle presenti Istruzioni Applicative e relative alla Comunicazione telematica di aggiornamento delle movimentazioni (sezione 2.3 – Impegno n. 3).

3.2. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE, CONTROLLI, RIDUZIONI ED ESCLUSIONI

Le domande di pagamento sono sottoposte a controlli amministrativi e in loco, previsti dai regolamenti dell'Unione europea, e a controlli per la verifica delle dichiarazioni rese con la domanda, richiesti da norme nazionali e regionali.

I controlli sono effettuati in modo da consentire di verificare con efficacia:

- l'esattezza e la completezza dei dati contenuti nella domanda di pagamento;
- il rispetto dei criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti alla misura di sostegno di cui trattasi.

3.2.1 CONTROLLI AMMINISTRATIVI

Il 100% delle domande di aiuto sono sottoposte ai controlli amministrativi, che consentono la rilevazione delle inadempienze in maniera anche automatizzata per mezzo di strumenti informatici, ricorrendo se del caso anche a dati e informazioni contenute in banche dati certificate detenute da altre Amministrazioni, allo scopo di garantire che:

- i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi inerenti agli interventi siano soddisfatti;
- non vi sia un doppio finanziamento attraverso altri regimi unionali;
- la domanda di aiuto/pagamento o di pagamento sia completa e presentata entro il termine previsto e, se del caso, i documenti giustificativi siano stati presentati e dimostrino l'ammissibilità;
- siano rispettati gli impegni a lungo termine, laddove previsto;

I controlli amministrativi e in loco possono avere esito positivo o evidenziare irregolarità. Per gli esiti dei controlli riguardanti le domande di pagamento, occorre fare riferimento a successivi atti di ARPEA che formalizzeranno le procedure per i controlli e le sanzioni.

I controlli in merito alle dichiarazioni rese con le domande sono previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico in materia di documentazione amministrativa" e s.m.i. e dalla legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione" e s.m.i.

Le disposizioni operative applicate nel corso dell'istruttoria in merito alla verifica delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e atti di notorietà contenute nelle domande di pagamento afferenti alle misure del C.S.R. della Regione Piemonte, verranno dettate dall'ARPEA mediante un apposito atto.

3.2.2 CONTROLLI IN LOCO

- 1) I controlli in loco sui campioni estratti sono eseguiti dagli Organismi Pagatori o da soggetti da essi delegati.
- 2) Le modalità di esecuzione dei controlli in loco saranno definite dagli Organismi Pagatori sulla base di Linee guida definite da Agea coordinamento.
- 3) I controlli in loco organizzati dagli Organismi Pagatori dovranno avere un livello di qualità minimo, sufficiente a garantire il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti al regime di aiuto e/o alla misura di sostegno sottoposta a controllo.

3.2.3 RIDUZIONI OD ESCLUSIONI PER INOSSERVANZA DEGLI IMPEGNI O DI ALTRI OBBLIGHI PER INTERVENTI CONNESSI ALL'ART. 15 DEL D.LGS 17 MARZO 2023, N. 42 E S.M.I.

Ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 e successive modifiche, per gli interventi non connessi alla superficie e agli animali, in caso di violazione degli impegni previsti dal PSP o degli altri obblighi dell'intervento, si applica per ogni violazione o gruppi di violazioni, la riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo dell'operazione o di parte dell'operazione ammesso al pagamento, per ciascuna operazione/parte dell'operazione a cui si riferiscono gli impegni violati.

Relativamente agli interventi descritti non connessi alla superficie e agli animali, per quanto di competenza, le Autorità di gestione regionali/provinciali del PSP, sentiti i rispettivi Organismi Pagatori, individuano con propri provvedimenti:

- le fattispecie di violazioni di impegni riferiti agli interventi/azioni;
- i livelli della gravità, entità e durata di ciascuna violazione;

- i casi di violazione che pregiudicano il conseguimento dell'obiettivo dell'intervento e che comportano l'esclusione o il recupero dal sostegno previsto dall'intervento stesso;
- i casi di violazione di lieve entità per i quali, a fronte di adeguamento tramite azione correttiva, la sanzione non è applicata.

Qualora la domanda di pagamento non sia fatta pervenire entro la scadenza, la relativa annualità di premio non può essere erogata. In questo caso la continuità di applicazione dell'impegno pluriennale in corso, necessaria per evitare la revoca della domanda e la restituzione delle annualità pregresse, può essere riconosciuta qualora sia espressamente dichiarata dal beneficiario anche per l'anno di mancata presentazione della domanda e possa essere verificata dall'ufficio istruttore, in funzione dell'azione/operazione interessata, mediante opportuni controlli amministrativi e almeno un accertamento in loco. A tali condizioni, e qualora siano regolarmente presentate le domande di pagamento per gli eventuali anni residui del periodo di impegno, possono essere erogate le successive annualità di pagamento. Se le verifiche istruttorie evidenziano violazioni commesse riferite all'anno in cui la domanda di pagamento non è stata presentata e, pertanto, non spetta alcun pagamento, il beneficiario si considera debitore di una somma pari alle riduzioni o esclusioni che si sarebbero applicate in base alle regole vigenti a causa delle violazioni commesse, qualora la domanda fosse stata presentata entro i termini previsti.

Le domande di pagamento sono respinte qualora un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o a chi ne fa le veci, fatta eccezione per i casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali 18.

Clausola di elusione

I benefici previsti dalla legislazione settoriale agricola non sono concessi alle persone fisiche o giuridiche per le quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni richieste per l'ottenimento di tali benefici.

I risultati dei controlli sono analizzati per individuare eventuali problemi generali che potrebbero comportare rischi per operazioni, beneficiari o altri soggetti simili. La valutazione individua le cause di tali situazioni, la necessità di eventuali esami ulteriori e le opportune misure correttive e preventive.

3.2.4 VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI CONNESSE CON LA DOMANDA

I controlli sulle dichiarazioni rese nelle domande sono previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico in materia di documentazione amministrativa" e s.m.i. e dalla legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione" e s.m.i..

Sono esclusi dal beneficio i richiedenti a carico dei quali, dal controllo in oggetto, risulti che per lo svolgimento di attività imprenditoriali hanno riportato l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (art. 32 quater Codice penale).

PARTE IV – PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI

4.1. SVOLGIMENTO E CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Ai sensi della l.r. 14/2014 (art. 15, comma 1), l'avvio del procedimento deve essere comunicato ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per legge possono intervenire. Le informazioni da indicare nella comunicazione di avvio del procedimento sono specificate nell'art. 16, comma 1 della l.r. 14/2014.

Se per il numero dei destinatari non è possibile o risulta particolarmente gravoso trasmettere a ciascuno dei soggetti interessati una comunicazione personale, il responsabile del procedimento provvede a rendere noti gli elementi della comunicazione di avvio del procedimento mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, fatti salvi i casi di altre forme di pubblicazione prescritte ai sensi di legge o di regolamento (art. 16, comma 2 della l.r. 14/2014).

La competenza per lo svolgimento delle fasi procedurali riferite alle domande di pagamento è in capo all'Organismo pagatore Arpea, in quanto ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 20-6877 del 15.05.2023, che ha individuato in ultimo i procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura e i relativi termini di conclusione, non è di competenza della citata Direzione.

4.2. RIESAMI, RICORSI, COMUNICAZIONI

I procedimenti amministrativi riguardanti le domande di aiuto e di pagamento del Complemento di programmazione per lo Sviluppo Rurale della Regione Piemonte vengono gestiti in conformità alle disposizioni unionali e nazionali che garantiscono la partecipazione dell'interessato al procedimento amministrativo, con particolare riferimento alla legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e s.m.i. e alla legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Capo IV, articoli da 15 a 21).

Il regolamento (UE) n. 2021/1060 (art. 69, par. 7) prevede che gli Stati membri adottano disposizioni atte ad assicurare l'esame efficace delle denunce riguardanti i fondi.

Le procedure di valutazione dei reclami individuate nella normativa nazionale e regionale devono fornire un sistema di garanzie a tutela dei diritti e degli interessi legittimi dei beneficiari nei confronti delle decisioni della Pubblica Amministrazione, inclusa la possibilità di partecipare al procedimento di riesame. Ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/1990, l'ufficio istruttore (o l'Organismo pagatore) che ritenga di dover procedere al rigetto della domanda è tenuto a comunicare al soggetto richiedente, prima di adottare il provvedimento, i motivi di non accoglimento (totale o parziale) della domanda indicando il termine di 10 giorni consecutivi per la presentazione di una richiesta di riesame comprensiva

di osservazioni e/o documenti. Il riesame deve concludersi entro il medesimo termine previsto per il procedimento o per il provvedimento che ne è oggetto. A seguito della valutazione degli elementi eventualmente presentati dal richiedente in risposta al preavviso di rigetto, l'organo competente può procedere alla rettifica, alla convalida o alla regolarizzazione di singoli atti, nonché disporre provvedimenti di revoca o di annullamento di ufficio.

Qualora in esito al riesame sia adottato un provvedimento di rigetto della domanda, questo può essere impugnato di fronte all'autorità giudiziaria a tutela delle posizioni di interesse legittimo, entro i seguenti termini:

- 1) 60 giorni dalla notifica (o dalla piena conoscenza del provvedimento amministrativo) per il ricorso al TAR (Tribunale amministrativo regionale);
- 2) oppure 120 giorni dalla notifica per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Si tratta di rimedi giurisdizionali alternativi, per cui l'utilizzo di uno esclude la possibilità di ricorrere all'altro. Le decisioni dell'autorità giudiziaria, in entrambi i casi, sono impugnabili in un secondo grado di giudizio.

A tutela delle posizioni di diritto soggettivo è possibile presentare ricorso innanzi al Giudice Ordinario.

L'Amministrazione può procedere in ogni momento, anche in pendenza di ricorso giurisdizionale, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, al riesame critico della propria attività, dei procedimenti e dei provvedimenti, al fine di garantire la legittimità dell'azione amministrativa e il più efficace perseguimento dell'interesse pubblico generale.

La Regione Piemonte, inoltre, ha istituito con l.r. n. 50/1981 la figura del «Difensore civico» il quale, esercitando le proprie funzioni in autonomia in quanto non soggetto a controllo gerarchico e funzionale, assicura a tutti la tutela non giurisdizionale nei confronti delle amministrazioni interessate.

In particolare, questa figura interviene normalmente su istanza di chi, avendo richiesto all'Amministrazione regionale e/o enti collegati un atto dovuto, non lo abbia ottenuto senza giustificato motivo. In tale ipotesi il Difensore, valutata la fondatezza del reclamo, richiede agli uffici competenti le informazioni necessarie e, a seguito dell'istruttoria, formula i propri rilievi agli uffici e al soggetto interessato indicando, se necessario, le iniziative da intraprendere.

Posta Elettronica Certificata (PEC)

Ai sensi dell'art. 5-bis del Codice dell'Amministrazione Digitale (Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) e del Decreto del Presidente del Consiglio del 22 luglio 2011 che ne ha dato attuazione a partire dal 2013, lo scambio di informazioni tra Pubblica Amministrazione e imprese (presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e scambio di informazioni e documenti) avviene esclusivamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Fatta eccezione per la presentazione delle istanze e di documentazione ad esse allegata che avviene mediante canale telematico e procedure specificamente

autorizzate, ogni altra comunicazione avviene attraverso la posta elettronica certificata (PEC).

La notifica di atti della Pubblica Amministrazione tramite la PEC, compresa la notifica per compiuta giacenza, produce effetti giuridici dal momento in cui il gestore della casella PEC del notificante (ossia la Pubblica Amministrazione) rende disponibile la ricevuta di accettazione che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio (eventualmente con atti/documenti) alla casella di posta del destinatario, anche nei casi in cui la casella di posta di quest'ultimo risulti satura ovvero l'indirizzo PEC non valido o non attivo.

La trasmissione del documento per via telematica effettuata tramite la PEC equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta.

Con la domanda viene richiesta la sottoscrizione dell'impegno a mantenere in esercizio la casella PEC dichiarata nel fascicolo aziendale disponibile nel sistema informativo (costituente l'ultimo aggiornamento) fino alla fine del procedimento e all'adozione dell'atto finale.

4.3. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati forniti con la domanda ed acquisiti dalla Regione Piemonte e/o dall'ARPEA vengono trattati nel rispetto della normativa vigente e in particolare del regolamento (UE) 2016/679 e s.m.i. del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, denominato 'Regolamento Generale sulla protezione dei dati' (GDPR), in vigore dal 25 maggio 2018, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e del Decreto legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", come modificato dal D.lgs 101/2018 di adeguamento al regolamento citato.

L'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del GDPR è fornita mediante pubblicazione sul portale servizi.regione.piemonte.it in apertura dei servizi online, quale il servizio per la compilazione e la presentazione della domanda.

Sottoscrivendo la domanda il richiedente dichiara di aver ricevuto in forma orale o scritta o di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali.

4.4. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Normativa dell'Unione Europea

- il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 e s.m.i. sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013, e in particolare il Titolo IV, Capo IV;
- il Regolamento (UE) n. 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e s.m.i., che modifica i Regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n.1151/2012 sui regimi

di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;

- il Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) ;
- il Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- il Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1317 della Commissione, del 27 luglio 2022, che prevede deroghe al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (norme BCAA) 7 e 8 per l'anno di domanda 2023;
- il Regolamento delegato (UE) 2023/57 della Commissione, del 31 ottobre 2022, che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2022/127 che, a sua volta, integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Decisione C(2022)8645 del 2 dicembre 2022 della Commissione Europea di approvazione del Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027 per l'Italia.

Norme statali

- DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- Legge n. 241/90 e s.m.i. "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa";
- Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, n. prot. 660087 del 23/12/2022 recante le Disposizioni nazionali di applicazione del

regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, per quanto concerne i pagamenti diretti;

- Decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf) n. 0614768 del 30 novembre 2022 che stabilisce le disposizioni nazionali di attuazione del REGOLAMENTO (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013, per quanto concerne gli interventi a favore del settore dell'apicoltura".
- Decreto Dipartimentale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf) n. 06603070 del 28 dicembre 2022 in cui viene indicata la ripartizione dei fondi per le campagne apistiche 2023-2024;
- Decreto Masaf n.0278467 del 29 maggio 2023 di modifica del decreto 30 novembre 2022, n. 614768, che stabilisce le disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013, per quanto concerne gli interventi a favore del settore dell'apicoltura;
- Decreto 7 marzo 2023, del Ministero della salute, recante il Manuale operativo inerente alla gestione e al funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (sistema I&R)
- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, gli articoli 26 e 27;
- Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione e s.m.i.;
- Legge 13 agosto 2010, n. 136, recante le disposizioni in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari, e, in particolare, l'articolo 3;
- Decreto Legislativo 23 Novembre 2023, n. 188 - Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune;

Sito internet nazionale in materia di politica agricola e relativo agli interventi agro-climatico-ambientali:

https://www.reterurale.it/PAC_2023_27

Norme e atti regionali

- Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 e s.m.i. Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in <http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/iterlegfo/elencoLeggi.do?annoLegge=2014>
- Complemento regionale per lo sviluppo rurale 2023-2027 (CSR) adottato dalla Giunta regionale con DGR n. 17-6532 del 20.02.2023, modificata dalla D.G.R. 29-7032 del 12 giugno 2023 e in ultimo, dalla DGR n. 27- 7740 del 20 novembre 2023, disponibile sul sito internet regionale all'indirizzo:
<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/sviluppo-uralepiemonte/complemento-regionale-per-sviluppo-rurale-2023-2027-csr>
- Determinazione Dirigenziale n.979 del 20 novembre 2023 “Orientamenti in merito alla gestione del rischio di doppio finanziamento a carico di fondi del bilancio della U.E. in caso di potenziale sovrapposizione dei pagamenti per gli impegni di gestione finalizzati a contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici del CSR 2023- 2027 con i pagamenti di analoghi interventi del PSR 2014-2022 in corso di attuazione e/o con gli Ecoschemi”.
- DGR n. 1-6605 del 16 marzo 2023, Regolamento (UE) 2021/2115, Piano Strategico Nazionale della PAC (PSP) 2023-2027 e Complemento Regionale per lo Sviluppo Rurale (CSR): sostegno allo sviluppo rurale mediante il fondo FEASR. Campagna 2023: presentazione di nuovi impegni giuridici (domande di aiuto) ai sensi degli interventi SRA: 01, 03 azione 2, 05, 06, 08 azione 3, 14, 17, 18, 24, 29, 30. Spesa complessiva euro 97.450.000,00 (di cui euro 17.336.355,00 di quota regionale);
- D.G.R. n. 27 – 7740 del 20 novembre 2023, di riadozione del Complemento dello Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Piemonte, in sostituzione di quello di cui alla D.G.R. n. 29 – 7032 del 12 giugno 2023 e che recepisce le modifiche al PSP approvate dalla Commissione Europea con Decisione C6990 del 23 ottobre 2023;
- Determinazione Dirigenziale n. 359/A1701B del 28 aprile 2023, recante il bando pubblico per la presentazione di domande di aiuto/pagamento ai sensi dell'Intervento SRA18 – Impegni per l'apicoltura, per il periodo 2023-2027;
- Determinazione Dirigenziale n. 1153/A1701B del 18 dicembre 2023, recante la rettifica, in autotutela, dell'Allegato 1 della D.D. n. 967/A1701B del 14 novembre 2023 di approvazione della graduatorie delle domande ammissibili, distinte in finanziabili e non finanziabili, presentate ai sensi dell'Intervento SRA18 - Impegni per l'apicoltura,

per il periodo 2023-2027;

4.5. CONTATTI

E' possibile richiedere informazioni tramite e-mail a: infoagricoltura@regione.piemonte.it oppure a psr@regione.piemonte.it

Un servizio telefonico che fornisce informazioni amministrative è fornito dal Numero verde regionale 800.333.444 (gratuito da telefono fisso) dal lunedì al venerdì ore 8.00 - 18.00, festivi esclusi. E' anche possibile inviare una e-mail a: 800333444@regione.piemonte.it

L'Assistenza applicativa all'Anagrafe agricola e ai Procedimenti amministrativi è fornita al numero 011.0824455 dal lunedì al venerdì ore 8.00 - 18.00, festivi esclusi oppure è possibile compilare il form previsto alla pagina <https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/anagrafe-agricola-piemonte>.